

AVVISO
MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA
DI PROCESSO TELEMATICO E NOTIFICHE PEC

Per effetto delle modifiche introdotte con la l. 132/2015, che ha convertito il d.l. 83/2015, modificando l'art. 3 bis l. 53/1994 ed introducendo l'art. 16 undecies DL 179/2012, si è generata una situazione di incertezza interpretativa e, contestualmente, di vuoto normativo.

Le criticità delle modifiche, che sono state segnalate su più fronti, potrebbero rendere incerta la validità delle notificazioni effettuate mediante allegazione al messaggio di PEC della copia informatica di atti estratti dal fascicolo telematico oppure realizzate mediante digitalizzazione di originali cartacei.

Ciò almeno sino a quando non saranno state emanate le specifiche tecniche a cura del DGSIA, richiamate dalla norma, che determineranno le regole con le quali eseguire l'attestazione di conformità delle copie informatiche su foglio separato.

Allo stato, le possibili soluzioni interpretative sono in buona sostanza quattro.

Vi è chi sostiene che non si possano validamente effettuare notifiche telematiche allegando copie informatiche sino alla emanazione dei decreti ministeriali (Maurizio Reale - "I poteri di autentica dei Difensori" in <http://ilprocessotelematico.webnode.it/i-poteri-di-autentica-dei-difensori/> e Nicola Gargano - Le novità nel PCT contenute nella legge di conversione del d.l. n. 83/2015 in http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000075029/Le_novita_nel_PCT_contenute_nella_legge_di_conversione_del_d_l_n_83_20).

Vi è invece chi sostiene sia possibile procedere con la notificazione di copie informatiche di atti estratti dai fascicoli telematici, e rese conformi ai sensi del secondo comma dell' art. 16 undecies, d.l. 179/2012, e, cioè, inserendo l'attestazione di conformità all'interno del medesimo documento informatico; secondo tale orientamento, infatti, la modalità di autenticazione su documento separato, di cui al terzo comma dello stesso articolo, è solo una facoltà alternativa.

Secondo altri è possibile procedere a qualunque notificazione via PEC, non essendo stato abrogato, né modificato, l'art. 18 d.m. 44/2011.

Infine vi è chi sostiene che, in attesa della emanazione delle norme di attuazione, devono comunque considerarsi vigenti le disposizioni precedenti.

Si rinvia, per maggiori approfondimenti sulle citate interpretazioni, all'articolo dell'Avv. Roberto Arcella dal titolo "Le attestazioni di conformità nelle notifiche via pec dopo la L. 132/2015: una lettura alternativa dell'art. 16 undecies DL 179/12" pubblicato su <https://avvocatotelematico.wordpress.com/2015/08/27/le-attestazioni-di-conformita-nelle-notifiche-via-pec-dopo-la-l-1322015-una-lettura-alternativa-dellart-16-undecies-dl-17912/>

Si invita quindi a prendere visione delle modifiche legislative e a trarne le dovute conseguenze.

Ordine degli Avvocati di Rimini

La Commissione PCT